

La responsabilità “allargata” dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti: un contributo della giurisprudenza alla tutela dell’ambiente.

Abstract

La giurisprudenza più recente applica in maniera estensiva il regime di responsabilità nella gestione dei rifiuti, ritenendo obbligati al ripristino dello stato dei luoghi soggetti quali i trasportatori e gli intermediari senza detenzione che, alla luce delle norme previste in materia, debbono essere considerati esenti da ogni responsabilità. A tale conclusione si perviene affermando che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. L’estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente, principio cardine della politica ambientale comunitaria (cfr. art. 174, par. 2, del Trattato).

Sommario

1. Premessa: gestione dei rifiuti e principio dello sviluppo sostenibile. - 2. I principi generali in tema di gestione dei rifiuti. - 3. I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti ed il regime di responsabilità. - 4. La responsabilità «allargata» nella giurisprudenza

1. – Premessa: gestione dei rifiuti e principio dello sviluppo sostenibile

La gestione dei rifiuti è senza dubbio uno degli aspetti riconducibili all’ampia tematica della tutela ambientale su cui, negli ultimi tempi, si è maggiormente concentrata l’attenzione del legislatore, anche a causa dell’emersione di drammatiche realtà, come quella della c.d. “terra dei fuochi”, che hanno imposto la necessità di misure tempestive, adeguate ed efficaci.

Com’è noto, al problema della gestione dei rifiuti è dedicata la Parte IV del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), più di recente emendato *in parte qua* dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205¹.

Il Codice dell’ambiente nasce con l’ambizioso obiettivo primario consistente nella «promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (art. 1).

Il Codice enuncia alcuni «principi generali» in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell’Unione europea. Tra questi, il principio dello «sviluppo sostenibile» il quale mira a garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non finisca per compromettere «la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future». Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere

¹ Riconosciuto come «Codice» delle leggi ambientali in quanto corpo normativo che non si esaurisce in una semplice raccolta di leggi, ma in una riconduzione di regole già frammentate in diversi contenitori, a un complesso internamente coerente, dominato da principi a partire dai quali si può ottenere la visione di tutto il corpo del diritto considerato, che così risulta frutto di «riassetto», ispirato in primis dal principio ideologico della autoreponsabilità dell’uomo verso l’ambiente, inteso come valore, nei confronti del quale «il soggetto del codice del settore ambientale», destinatario delle sue disposizioni, «è... l’uomo come membro di una collettività a-temporale e a-spaziale... [in cui il] diritto dell’intera collettività umana a perpetuarsi nel tempo secondo regole di vita e di sviluppo sostenibile, evidenzia la condivisione di valori non-economici ed etici come permeanti la società civile e costituenti un modello di civiltà suscettibile di espansione al pari di quei modelli che, incentrati sull’uguaglianza e sulla libertà, hanno consentito processi di civilizzazione di tutti gli abitanti della nostra Terra» Germanò e Rook Basile, *Premessa sulla natura del corpus normativo ambientale*, in Germanò, Rook Basile, Bruno e Benozzo, *Commento al Codice dell’ambiente* (II edizione), Torino, 2013, p. 1.

finalizzata a «consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro». La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale «deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato dell'Unione europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale» (art. 3-quater).

2.- I principi generali in tema di gestione dei rifiuti

La parte IV del Codice dell'ambiente disciplina la gestione dei rifiuti prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia (art. 177, comma 1). Si afferma che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Più in particolare, i rifiuti devono essere gestiti a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori e odori; c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente (art. 177, comma 4).

In conformità a quanto previsto dalle direttive comunitarie e, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di “chi inquina paga”. A tal fine, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica (art. 178, comma 1).

Il Codice stabilisce i criteri di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella gestione dei rifiuti. A tal fine si afferma che la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: in primo luogo a) prevenzione; in seguito b) preparazione per il riutilizzo; a seguire c) riciclaggio; d) il recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia e, solo in ultimo e) smaltimento (art. 179, comma 1). Viene fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di perseguire, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti (art. 179, comma 5).

L'obiettivo di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione della nocività dei rifiuti viene realizzato attraverso plurime iniziative, riguardanti in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori; b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere di invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; c) la promozione di accordi

e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

All'interno di questo quadro, pertanto, lo smaltimento dei rifiuti costituisce l'*extrema ratio*, praticabile soltanto dopo aver verificato l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero alternative (art. 182, comma 1).

Lo smaltimento deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e i rifiuti avviati allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito dell'attività di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi al fine, tra l'altro, di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

3-. I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti ed il regime di responsabilità

Il Codice dell'ambiente individua in maniera precisa i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, fornendo per ciascuno una definizione puntuale ed analitica (art. 183, comma 1) ed attribuendo a ciascuna figura un preciso regime di responsabilità².

Ben si comprende, infatti, come l'efficacia di qualsiasi intervento normativo volto a ridurre l'impatto ambientale della produzione dei rifiuti sia strettamente legata alla presenza di un funzionale sistema sanzionatorio e di responsabilità.

In primo luogo, compare il «produttore di rifiuti», ossia «il soggetto la cui attività produce rifiuti», il c.d. produttore iniziale. Viene considerato parimenti produttore, «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che abbiano il risultato di modificare la natura e la composizione dei rifiuti stessi»: si tratta del c.d. nuovo produttore.

Altra figura molto importante è costituita dal «detentore», ossia «il produttore dei rifiuti» ovvero chiunque, persona fisica o giuridica, che risulti essere materialmente in possesso dei rifiuti stessi.

Essendo in molti casi il rifiuto un bene suscettibile di valutazione economica, esiste la figura del «commerciante», ossia «qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti».

Ulteriore figura è costituita dall'«intermediario», ossia «qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi». Gli intermediari si distinguono in intermediari con detenzione, quando acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, ovvero senza detenzione, qualora non acquisiscano questa disponibilità.

Il Codice dell'ambiente ripartisce in maniera precisa le responsabilità tra i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti. L'art. 188 precisa che il produttore iniziale, o altro detentore di rifiuti, debbono provvedere direttamente al loro trattamento. In alternativa, li debbono consegnare ad un intermediario o ad un commerciante ovvero ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti.

² In proposito, v. Bernardini, *Trasporto di rifiuti e responsabilità penale dei titolari di enti ed imprese*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2008, 427; Furin, *I limiti alla responsabilità penale del trasportatore di rifiuti*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 991; Aliotta, *La responsabilità penale del trasportatore di rifiuti*, in *Amb.*, 1999, 1150. Cfr., altresì, Prati, *Responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti dopo il conferimento*, in *Amb. Sviluppo*, 2001, 269; Paone, *Il produttore di rifiuti e le sue responsabilità per l'illecito smaltimento*, in *Amb. Sviluppo*, 2001, 648.

Il produttore iniziale conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno degli altri soggetti della filiera, tale responsabilità permane.

Una menzione, seppure sommaria, in questa sede merita il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) istituito dal d.lgs. 1° luglio 2009, n. 78. Qualora il produttore iniziale, il produttore o il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del Sistri, la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal sistema.

Per i soggetti invece non iscritti al sistema Sistri, la responsabilità dei soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati all'attività di recupero o di smaltimento.

Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

I costi legati alle procedure per lo smaltimento corretto dei rifiuti potrebbero indurre i produttori a cercare altre soluzioni più spicce ed economiche. Per questo motivo il codice avverte l'esigenza di esprimere all'art. 192 il divieto di abbandono di rifiuti «sul suolo e nel suolo». Ad essere vietata è anche l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido liquido, «nelle acque superficiali e sotterranee».

La sanzione per chi contravviene a tale divieto è di tipo specifico: chiunque viola i divieti sopra menzionati è tenuto «a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi». Responsabili in solido con gli autori dell'illecito sono anche il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, laddove sia ravvisabile un coinvolgimento imputabile a titolo di dolo o colpa, in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati. Spetta al Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale lo stesso dovrà in ogni caso procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4-. La responsabilità «allargata» nella giurisprudenza

In alcuni casi molto dibattuti, la giurisprudenza più recente³ ha applicato in maniera estensiva il regime di responsabilità nella gestione dei rifiuti, ritenendo obbligati al ripristino dello stato dei luoghi soggetti quali i trasportatori e gli intermediari senza detenzione che, alla luce delle norme previste in materia, avrebbero dovuto essere considerati esenti da ogni responsabilità. A questa determinazione la giurisprudenza è pervenuta, con forte probabilità, nel tentativo di ampliare il più possibile la platea dei soggetti responsabili per scongiurare il rischio che le lesioni del diritto ambientale rimanessero impunte e senza soggetti obbligati al ripristino.

La prima vicenda vede coinvolta una società che svolge attività di raccolta e di trasporto per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi, munita di regolare autorizzazione. Detta società effettuava due consegne di rifiuti per l'avvio al recupero e allo smaltimento in un impianto, che risultava in seguito privo delle autorizzazioni previste per legge. In ragione di ciò, l'impianto veniva sequestrato. Successivamente, il sindaco del comune di Sona, dove era ubicato l'impianto, emetteva ordinanza con la quale impartiva alla società di raccolta e di trasporto l'ordine di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ivi stoccati. L'ordinanza veniva adottata ai sensi dell'art. 192 del Codice dell'ambiente, il quale, in caso di violazione del divieto di abbandono di rifiuti sul suolo, attribuisce ai

³ Tar Venezia, 20 ottobre 2009, n. 2623, in *Foro amm.*, 2009, p. 2758; Tar Venezia, 24 novembre 2009, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 651.

sindaci il potere di disporre le operazioni necessarie alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi⁴.

La società di trasporto impugnava l'ordinanza sindacale in questione, adducendo a sostegno delle proprie ragioni l'inconfigurabilità dell'ipotesi di abbandono di rifiuti in quanto detta società era stata incaricata del solo trasporto presso l'impianto e che, per ciò solo, non poteva essere ritenuta responsabile per una gestione non corretta dei rifiuti. Tale responsabilità infatti, per legge è configurabile soltanto in capo al produttore e/o detentore di rifiuti e non riguarda il trasportatore che si è limitato a consegnare il carico come gli è stato indicato.

Il Giudice veneziano ritiene legittima l'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti rivolta alla società di trasporti, affermando che l'attività di trasporto e consegna di rifiuti ad un soggetto privo delle autorizzazioni previste per legge equivale all'abbandono incontrollato dei rifiuti stessi e che la responsabilità per tale condotta può essere ragionevolmente addebitata alla ricorrente, sulla scorta dei principi di responsabilizzazione e cooperazione che accomunano tutti i soggetti coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti.

Tale pronuncia segue di pochi mesi un'altra sentenza del Tar veneto resa sempre relazione ad accumuli di rifiuti stoccati presso l'impianto in questione⁵. In questo caso ad essere protagonista è una società che opera nel settore della gestione dei rifiuti svolgendo attività di intermediazione. Tale società, su incarico di un committente, in qualità di intermediario senza detenzione, commissionava un intervento di pulizia di due cisterne contenenti olio combustibile ad una società specializzata in questo tipo di interventi. Tale ultima società, eseguita l'attività di pulizia, redigeva il certificato di avvenuta bonifica e i formulari di identificazione dei rifiuti che venivano poi conferiti nell'impianto situato nel comune di Sona per essere smaltiti. In seguito al già menzionato sequestro dell'impianto per carenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, anche in questo caso il Comune di Sona notificava all'intermediario senza detenzione comunicazione di avvio del procedimento volto all'emissione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti stoccati all'interno di detto impianto, ai sensi dell'art. 192 d. lgs. n. 152/2006. In seguito a ciò, il sindaco emetteva il provvedimento con il quale ordinava alla società intermediaria in solido con altre imprese, di provvedere alla rimozione dei rifiuti stoccati presso l'impianto. La società intimata faceva ricorso deducendo l'illegittimità dell'ordinanza sotto plurimi profili, tra cui: a) eccesso di potere per errato procedimento, giacché i rifiuti oggetto di rimozione non erano stoccati "sul suolo o nel suolo", ma in un luogo chiuso; b) illegittimità dell'ordinanza di rimozione in quanto emessa a carico di soggetti non responsabili dell'evento, intendendosi per tali solo quelli ai quali lo stesso sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, con esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva. Ne discenderebbe, quindi, che l'intermediario senza detenzione di rifiuti non può essere considerato responsabile dell'evento; c) infine, assenza dei presupposti della contingibilità ed urgenza che soli giustificano il ricorso ad un simile provvedimento.

Il giudice amministrativo osserva in via preliminare come la situazione risulti, da un punto di vista ambientale assai critica, dal momento che nei luoghi sussisterebbe un «forte, concreto ed immediato rischio di propagazione degli inquinanti nell'ambiente circostante,

⁴ L'art. 192, al comma 1, vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, mentre al comma 3 prevede il potere del Sindaco di emanare un'ordinanza per lo sgombero dei rifiuti ed il ripristino dello stato quo ante dei luoghi. Al divieto posto dalla norma in parola è collegato un sistema sanzionatorio binario, repressivo e propositivo, disciplinato agli artt. 255 e 256 del Testo Unico. In particolare, nel caso di imprese che abbiano violato i divieti posti dall'art. 192, si applica l'art. 256, rubricato "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata". Tale norma prevede sanzioni penali per una pluralità di fattispecie, in cui si realizza un ostacolo all'esecuzione dei controlli da parte dell'amministrazione in relazione alla corretta gestione dei rifiuti. Nel caso del nostro trasportatore, ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti, si applicheranno le pene previste al comma 1 della norma in parola, che variano a seconda della pericolosità o meno dei rifiuti trasportati. Sull'argomento, cfr. Baiona, *Nessuna responsabilità oggettiva in capo al proprietario "incolpevole" per l'abbandono di rifiuti sul fondo di sua proprietà*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 2124.

⁵ Tar Venezia, 20 ottobre 2009, cit.

sia tramite perdite liquide che in forma areale, con grave pericolo per la salute pubblica e l'ambiente», in ragione del cattivo stato di conservazione dei contenitori di rifiuti dai quali deriva un forte rischio di sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in atmosfera. Risulterebbero, pertanto, senz'altro sussistenti quelle situazioni di carattere eccezionale ed impreviste costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità richieste dall'art. 54 d.lgs. 267/2000 per l'esercizio del potere di urgenza da parte del sindaco.

Il tribunale amministrativo osserva, inoltre, come la ratio ispiratrice dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 sia quello di evitare la contaminazione dell'ambiente a causa del contatto diretto con il rifiuto. Se questo è, la norma deve trovare applicazione al caso di specie dal momento che i rifiuti stoccati nell'impianto sotto sequestro generano un grave pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente in ragione del cattivo stato di conservazione dei loro contenitori da cui deriva un rischio di sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in atmosfera.

Interessante poi, la parte dell'argomentazione in cui si postula la responsabilità dell'intermediario senza detenzione di rifiuti il quale, secondo la prospettazione della società ricorrente, dovrebbe essere esente da ogni responsabilità in ordine alla loro gestione e quindi, anche in relazione all'assenza delle autorizzazioni prescritte per l'impianto nel quale gli stessi sono stati stoccati.

Al riguardo, il collegio richiama l'art. 178 d.lgs. 152/2006, il quale statuisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività «di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi» e, al secondo comma, prevede che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti «senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente». In particolar modo, il comma 3° del medesimo articolo prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, con particolare riferimento al principio comunitario «chi inquina paga».

Orbene, continua il Collegio, sulla scorta dei predetti principi generali e tenuto altresì conto dell'obbligo sancito dall'art. 212 d.lgs. 152/2006 di iscrizione all'albo nazionale dei gestori di rifiuti anche per intermediari senza detenzione, non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla società ricorrente secondo cui, la mancata disponibilità del rifiuto implicherebbe l'esenzione da ogni responsabilità in ordine alla sua gestione. Una simile affermazione confligge con i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente la gestione dei rifiuti e non rende ragione dell'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti che non avrebbe alcun senso se l'intermediario senza detenzione fosse parificato ad un qualsiasi altro intermediario. In conclusione, si afferma che «la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. L'estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda, infatti, sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente, principio cardine della politica ambientale comunitaria (cfr. art. 174, par. 2, del Trattato).